



CITTÀ DI TRANI

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE PER RIASSUNTO

DELLA SEDUTA DELLA VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE, SVOLTASI IL 16 GENNAIO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio**, alle **ore 12.40**, presso la Sede Comunale – nella Sala delle Adunanze delle Commissioni Consiliari – giusta constatazione da parte della Presidente della presenza dei componenti del Consesso, i cui nominativi sotto si riportano - si è riunita - a seguito di rituale convocazione, giusta previsione di cui al Regolamento del Consiglio Comunale - la **VI COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**, presieduta dalla **Dott.ssa Irene Cornacchia**, per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE;**
- 2) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO AD USO PUBBLICO, ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE SUL POSTO, ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ED ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE**
- 3) VARIE ED EVENTUALI.**

LA PRESIDENTE, verificato il raggiungimento del numero legale, attesta la presenza dei seguenti componenti il Consesso, come da risultanze del foglio-firme di rilevazione presenza, che si allega al presente verbale:

PRESENTI: Cornacchia, Loconte, , Cozzoli, De Toma, Cirillo, Laurora.

ASSENTI: Cormio P.

Componenti	Orario ingresso	Orario uscita	PRESENTE / ASSENTE
CORNACCHIA Irene	12.30	13.30	presente
LOCONTE Antonio	12.40	13.30	presente
CORMIO Patrizia	/	/	assente
COZZOLI Emanuele	12.40	13.30	presente
DE TOMA Pasquale	12.40	13.30	presente
LAURORA Tommaso	12.40	13.10	presente
CIRILLO Luigi	12.40	13.30	presente

Assiste alla seduta, assumendo funzioni di segretario verbalizzante, il Dott. De Feo Andrea, incardinato presso il Servizio Contenzioso dell' Ente.

La Presidente, in apertura di seduta dà lettura del processo verbale relativo alla precedente adunanza, il quale viene approvato all'unanimità dei presenti.

La Presidente, salutato l' Assessore al ramo, ritualmente convocatoa presenziare all'odierna sessione, lo ringrazia per la sua presenza in Commissione, invitandolo senz'altro a voler relazionare nel merito.

Primo elemento che l' Assessore intende chiarire è come il regolamento in esame sia stato in effetti redatto da un tavolo di coprogettazione, al quale hanno preso parte sia gli Ordini che le Associazioni di

Categoria, oltre ad alcune Associazioni del Terzo Settore, all' ASL, alla Sovrintendenza e alla Polizia Locale.

Nella prima parte della procedura la vicenda era stata in effetti seguita dal precedente assessore, di tal che il componente dell'esecutivo dichiara di poter riferire in dettaglio solo in ordine alle riunioni alle quali egli ha presenziato.

Venendo alle novità più significative, l' Assessore sottolinea la necessità di evidenziare come, all'esito della fase referente che si sta svolgendo in Commissione, l' iter approvativo proseguirà senza dubbio celermente, atteso che si tratta di un regolamento di fatto "co-progettato" con la Sovrintendenza, e dunque già perfettamente conosciuto dalla stessa, al punto che vi è già un parere positivo, il quale è stato fornito in sede di "chiusura" del tavolo tecnico.

Il testo licenziato sarà quindi sottoposto ad autorizzazione definitiva, la quale si auspica possa intervenire senza prescrizioni di sorta: tale circostanza consentirà di evitare di "riaprire il giro" - si perdoni l'utilizzo del gergo "atecnico" - delle autorizzazioni da parte dei vari enti con riferimento al testo attualmente in esame - mentre per tutto ciò che si pone al di fuori dalle previsioni di cui al regolamento dovranno intervenire puntuali autorizzazioni.

In via esemplificativa – spiega l' Assessore - nulla vieta che un commerciante dia incarico ad un architetto "di grido" per la creazione di un *dehor* da utilizzare per la propria attività: in questo caso il non essere una tale struttura tipologicamente contemplata non la renda di per sé inammissibile, richiedendo solo la descritta circostanza che l'intero iter autorizzativo sia necessariamente ripercorso, previo sconto di tutti i pareri di legge.

In via generale, l' Assessore chiarisce come rispetto al vecchio regolamento vi è in primo luogo un "riallineamento" e una sostanziale ricodificazione dell'intera procedura, ottenuta mediante l'introduzione del concetto di "*provvedimento unico autorizzativo*", all'interno del quale sono in qualche modo "inclusi" tutti i provvedimenti propedeutici.

Merita inoltre aggiungersi, a suo avviso, come si sia proceduto anche alla ridefinizione dell'articolo 55 cod. nav., su cui si è ampiamente dibattuto: ci si riferisce nello specifico alle attività che avvengono nei primi 30 metri dalla dividente - cioè in territorio comunale, non demaniale - le quali ricadono nella previsione di tale norma - si tratta di norma posta tempo addietro e che è legata al controllo della costa rispetto a fenomeni di illegalità - che impone comunque un'autorizzazione ad hoc. In ossequio a tale previsione tutte le opere edili e tutte le attività che avvengono nei 30 m e non sono oggetto di concessione demaniale devono scontare questa ulteriore autorizzazione; mentre ciò che avviene dalla dividente verso l'area demaniale è oggetto di una procedura tendente a un atto di natura "ampliativa", dandosi luogo a una "ordinaria" concessione demaniale.

L'Assessore chiarisce quindi come il primo passaggio sia stato in effetti riallineare il tutto, mentre il secondo è stato quello di adeguare la procedura, cioè creare uno schema unico e il più possibile lineare, cercando cioè di eliminare tutti quei passaggi che mettevano l'utente in condizione di chiedere pareri esterni non gestiti dall'ufficio competente.

In questo regolamento è stato poi introdotto il concetto di "Piano d'Ambito" (PIA), strumento attuativo-integrativo in qualche modo assimilabile a ciò che è il PUE rispetto al PUG: nell'ambito in considerazione il regolamento fissa delle modalità "generali" per operare sul territorio, lasciandosi tuttavia una possibilità in capo all'iniziativa pubblica - ovvero all'iniziativa privata - di definire dei piani appunto "d'ambito", ossia delle discipline particolari circoscritte a determinati e specifici "settori" ovvero "porzioni" dell'abitato.

Taluni ambiti risultano già definiti nel regolamento - ad esempio, la zona portuale e il centro antico - ma altri siti potrebbero essere teoricamente identificati e letteralmente "ritagliati", come ad esempio una piazza o un ristretto ambito urbano, con riferimento al quale si potranno immaginare progetti omogenei di sistemazione di strutture collocabili al suo interno.

L'Assessore chiarisce come i PIA intendono anche essere uno strumento mediante cui intervenire nei casi in cui la Sovrintendenza ha ritenuto di porre delle "limitazioni", consentendo magari anche tipologie di

occupazione come quelle definite “a padiglione”, cioè il P1 e il P2 (manufatto chiuso): i PIA sono uno strumento innovativo, non presente nel precedente regolamento, e che diventerà indispensabile, consentendo una sorta di approccio “sartoriale”, che permette di intervenire su un'area specifica andando a discutere delle peculiarità che la contraddistinguono e la rendono “unica” rispetto a qualsiasi altra. Nel senso descritto il regolamento, caratterizzato in quanto testo normativo da generalità ed astrattezza, risulta declinabile rispetto alle differenti tipologie di contesto presenti nell'ambito urbano.

La Presidente chiede a chi appartenga la competenza a elaborare i PIA, come pure quali soggetti siano legittimati a presentarli.

L'Assessore chiarisce che si tratta di atti di iniziativa pubblica, privata ovvero pubblico-privata, i quali ovviamente non si riferiscono a nulla che attenga alla trasformazione della piazza, ma solo alla disposizione dell'arredo urbano a collocarsi nel sito in considerazione.

La Presidente formula quindi il seguente quesito: come opera la legittimazione ad assumere l'iniziativa, laddove il PIA si riferisca a un ambito sufficientemente esteso, potenzialmente in grado di “ospitare” più di un “soggetto interessato” ?

L'Assessore replica che il PIA in ogni caso non costituisce un obbligo: in effetti ciò cui si è inteso dare vita è una facoltà, attraverso la quale è possibile andare oltre la previsione di regolamento, pur nel rispetto dei principi generali da questo dettati. Ora, per andare oltre il dettato regolamentare, nel senso di specificarlo ed adattarlo al particolare contesto ambientale, è possibile appunto ricorrere a un PIA, la cui proposta è formalizzabile sia da parte del soggetto pubblico che da parte del privato, o perfino da un soggetto pubblico-privato costituito ad hoc.

Il regolamento in effetti ha inteso corrispondere a un'esigenza, la quale si pone in tutti quei casi in cui si chiede l'autorizzazione a realizzare un manufatto rispetto a contesti ampi e ci si sente rispondere che lo spettro di valutazione è troppo ampio, il che rende impossibile dare luogo ad una risposta uniforme estensibile a qualsiasi ambito della città. In tal senso era quindi necessario creare un approccio sartoriale

per tutte le fattispecie per le quali ve ne fosse necessità, procedendosi in tutti gli altri casi secondo il criterio consacrato in via generale nello strumento normativo.

La Presidente, dal momento che un PIA può essere presentato da soggetto privato, chiede se lo stesso, laddove esteso all'ambito di una piazza o di una zona specifica della città entro la quale operano più esercenti, debba ricevere l'approvazione di almeno della metà dei soggetti “presenti” per poter essere preso in considerazione dalla P.A.

L' Assessore replica che il PIA può essere presentato anche da un singolo, di tal che laddove ci si debba confrontare con la Sovrintendenza - che è l'unico ente che tende a porre delle restrizioni – si potrà dire che, ad es., l'istanza si riferisce a un'estensione pari alla metà della piazza, entro la quale potenzialmente sarà collocabile un certo numero di manufatti, di cui può essere specificata anche la tipologia. Tale circostanza tuttavia non crea alcun obbligo di adeguamento: il PIA in questo senso è uno strumento che offre la possibilità di garantire qualcosa in più o parzialmente diverso rispetto a quanto previsto in via generale dal regolamento, senza mai limitare la libertà dell'esercente, al quale si intende solo dare una possibilità ulteriore.

Altro aspetto da evidenziare è che in via generale le strutture devono essere tutte amovibili e d'appoggio, nessuna potendo essere ancorata al suolo. Ciò acclarato, il regolamento in questione apre molto alle aree pedonali, ciò in quanto “funziona” molto bene sulle aree pedonali e in qualche modo le incentiva.

In via ulteriore, il regolamento recepisce tutte le previsioni del codice della strada, in particolare quanto alle limitazioni imposte dallo stesso: ad es., esso impone di lasciare almeno due metri liberi nelle zone B - quanto al marciapiede da lasciare percorribile - potendosi occupare solo la parte restante; mentre gli stalli possono essere occupati solo nelle strade di categoria EF, cioè le strade definite secondarie e non di collegamento tra i quartieri. Queste previsioni rivengono dalla normativa nazionale e quindi, in quanto orientate in primis a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, possono essere solo recepite ed applicate.

Il regolamento *de quo*, scontati i passaggi in Consiglio e dunque all'esito della sua entrata in vigore, prevede un periodo transitorio di sei mesi entro i quali tutti si dovranno adeguare: chi non si adeguasse verrà dichiarato automaticamente decaduto, ovvero l'istante dovrà provvedere alla ripresentazione delle domande di permesso alla luce delle previsioni del nuovo strumento entro i sei mesi previsti.

L'elemento aggiuntivo di questo regolamento, dopo i vari passaggi in Consiglio Comunale, è che una volta approvato si prevede un periodo transitorio di sei mesi, entro il quale tutti si dovranno adeguare alle nuove previsioni a pena di decadenza.

L'attuale regolamento fa questa classificazione: padiglioni chiusi (da D1 a D4), che sono quelli che vanno da tavola e sedie fino a pedana, tavoli, sedie, paraventi, ombrellone (D1, D2, D3, D4, aggiungiamo sempre un elemento e cambia il numero progressivo); poi abbiamo P1 e P2, ovvero quelle strutture chiuse su quattro lati ovvero su tre. Quel tipo di strutture nel centro storico non è ammesso, ma la Sovrintendenza, con il parere che verrà trasmesso per conoscenza, ha dato apertura a realizzarle comunque, a condizione che venga pedonalizzata l'area all'interno delle quali vengono collocate e vi sia uniformità d'immagine.

L'Assessore specifica come la finalità precipua è quella di riportare ordine: rispetto a ciò si è inteso introdurre un limite di superficie, dal momento che vi è un potenziale conflitto tra quello che è il diritto del cittadino di stare in una piazza o sul marciapiede e quello che è il diritto dell'esercente di svolgere l'attività.

Da uno studio si è accertato come il 90% delle autorizzazioni rilasciate (quindi di quelli regolari) non superava i 50 m quadri: quindi si è ritenuto di assumere 50 mq come limite massimo dell'occupazione, anche se all'interno magari si dispone di 200 mq disponibili: resta fermo che lo spazio occupato non debba essere l'area "principale" su cui ha luogo l'attività commerciale, la quale deve disporre necessariamente di propri spazi funzionali all'interno, per poi potersi estendere nel periodo estivo anche all'esterno. Il messaggio che si vuole veicolare è che, se si intende aprire un'attività, è necessario scegliere il locale in funzione di quello che si vuole fare.

Il cons. Laurora, salutati i presenti, si allontana dall'aula.

Prosegue l' Assessore riferendosi all'aspetto dei servizi, con riferimento al quale vi è da dire che molte attività non hanno la possibilità di fare dei bagni all'interno. Ora a Trani non abbiamo deroghe, perché ogni attività dovrebbe avere a seconda dei posti a sedere sia un bagno utenza che un bagno dipendenti. Questo ostacolo si è superato osservando come molte attività aventi all'interno una capienza di 50 posti, ne creano comunque altri 50 all'esterno. In tal caso esse non disporrebbero più dei requisiti richiesti per 100. Quindi c'è la possibilità, al fine di risolvere questa problematica nel periodo estivo, di rinunciare ai fini dell'attività alla superficie interna, affinché il requisito igienico-sanitario sia comunque soddisfatto.

Il consigliere Loconte chiede cosa si preveda laddove nel termine fissato non si abbia l'adeguamento della struttura. Ulteriore quesito formulato dall'interveniente è il seguente: a carico di chi è la spesa per la rimozione della struttura?

L' Assessore risponde che in questo caso si darebbe luogo un'esecuzione in danno; mentre non vi è un diritto di decadenza in ogni caso, ciò in quanto non si è inteso essere punitivi.

L' Assessore propone di procedere con un'analisi articolo per articolo, in modo da poter procedere a chiarire la genesi e la ratio di ogni singola disposizione.

I Consiglieri approvano la proposta dell' Assessore, nel contempo chiedendo alla Presidente di procedere all'aggiornamento della seduta.

A questo punto, su unanime richiesta dei presenti, la Presidente aggiorna la seduta.

L' adunanza termina alle **ore 13.30**.

La Presidente

Dottssa Irene Cornacchia

Il Segretario verbalizzante

Dott. Andrea De Feo